IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. III - Marzo 1924

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE: S. C. dei Religiosi. I. Circa le case filiali, p. 65. II. Istruzione circa la clausura papale, 67. - S. C. dei Riti. I. Dubbi circa le Ceneri e le candele di s. Biagio, 72. II. Circa la festa di s. Eusebio, 73. III. Circa i carri trionfali nelle processioni, 74. - Commissione del Codice. Risoluzioni varie, 75. — CONSULTAZIONI. Di una divisione di parrocchia, 82. — BREVI RISPOSTE (1-16), 90. — GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA, 92. — CRONACA ECCLESIASTICA: Discorso del S. P. ai Quaresimalisti, 93. — RECENSIONI, 96.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Religiosi.

I.

Circa i Superiori di case filiali. [*A. A. S.*, XVI, p. 94].

Dubbio. - Cum in aliquibus Ordinibus aut Congregationibus Religiosis exstent Domus *stricte filiales*, quae videlicet non constituunt propriam Communitatem nec bona propria possident, sed sunt quasi membra Domus maioris, a qua omnimode dependent et reguntur a Superiore delegato *ad nutum* Superioris, qui totam gubernat Communitatem et residet in Domo maiore; propositum fuit dubium: « An Superiores Do-« morum *stricte filialium*, de quibus agitur, qui sunt simplices dele-« gati *ad nutum* Superioris Domus matricis, veniant sub nomine Su-« perioris localis ad sensum Codicis iuris canonici ».

Sacra Congregatio de Religiosis, exquisito voto plurium Rev.morum Consultorum, rem definiendam E.mis Patribus proposuit, qui, in plenario Coetu habito ad Vaticanum die 30 novembris 1923, re mature perpensa, respondendum censuerunt: *Negative; et ad mentem.*

« *Mens* autem est ut in revisione Constitutionum singulorum Ordi-« num aut Congregationum ad Codicem conformatarum, apposite pro-« videatur per applicationem eorum canonum qui circa relationes inter « subditos et praepositos pressius versantur, prout in singulis casibus « opportunum iudicabitur ».

Facta autem de praedictis relatione Ss.mo Domino Nostro Pio divina Providentia Pp. XI, in audientia habita ab infrascripto P. Secretario, die 5 decembris eiusdem anni, Sanctitas Sua resolutionem E.morum Patrum in omnibus approbare et confirmare dignata est, et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die prima februarii 1924.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

In alcuni Ordini o Congregazioni religiose esistono case *strettamente* filiali (in senso *largo* tutte le case d'una religione sono infatti filiali della Casa *madre* - *domus princeps* - come la dice il Codice) cioè quelle che non costituiscono Comunità a sè, ma fanno *parte* di una Comunità, dalla quale totalmente dipendono e di cui sono membri costituenti un solo corpo, separati soltanto localmente. Se ne incontrano frequentemente negli Ordini monastici, nei quali l'abbazia ha case dipendenti, in cui abitualmente vivono alcuni monaci occupati p. es. nell'economia di un fondo di proprietà del monastero (grangie), o nella direzione della scuola o collegio abbaziale, o nel governo della parrocchia incorporata all'abbazia ecc. A loro imitazione anche alcune Congregazioni religiose, p. es. da noi le Canossiane, hanno *fondazioni*, autonome e indipendenti fra loro, e ciascuna di esse ha case annesse, come collegi, scuole, asili, laboratori, ecc., ove dimorano abitualmente le religiose necessarie al loro andamento. Queste case non hanno Capitolo proprio, non posseggono in proprio, non hanno propria *personalità giuridica, distinta* da quella della Comunità, di cui sono membri; e perciò neppure capo giuridico o Superiore distinto, ma son rette da semplici *delegati ad nutum* del Superiore della abbazia o fondazione. Di qui è nato il dubbio se questi *delegati ad nutum*, che per lo più si chiamano pure « Superiori », debbano essere compresi nel numero dei *Superiores locales* o *minores*, ai sensi e agli effetti del Codice, segnatamente del can. 505. Un dubbio consimile fu sottoposto, lo si ricorderà bene, alla Commissione del Codice, che lo risolse il 3-4 luglio 1918: « Utrum praescriptum can. 505 applicetur quoque *Superioribus* seu directo- « ribus scholarum, hospitalium, aliarumque domorum ». E fu risposto: « *Affir-* « *mative*, si Superiores isti, seu directores sint simul Superiores religiosorum, « sub sua potestate habentes alios religiosos, etiam quoad religiosorum disci- « plinam ». Ma tale risposta - com'è facile rilevare - non sembra colpire il punto in questione nel *nostro* dubbio. Infatti nella domanda del 1918 non si faceva punto rilevare se quei *Superiores* erano veri capi di *personalità* morali distinte: lo si supponeva anzi, sicchè la ragione di dubitare era piuttosto desunta dalla qualifica di *directores operum* che manifestavasi simultaneamente nel *Superior*: invece nel dubbio nostro il *director operis*, quantunque abbia (ma subordinamente, *per meram delegationem*) « sub sua potestate alios « religiosos, etiam quoad religiosorum disciplinam », non è punto in realtà un *Superior*, nel senso di *capo* distinto, appunto perchè la casa, o *opera* in questione, non è persona morale distinta, dalla *abbazia* o *fondazione*: è troppo chiaro infatti che ove non è persona, *corpus separatum*, non può esserci suo vero *capo*: il capo di tutta l'abbazia e sue grangie, della fondazione e suoi annessi, è soltanto l'abate o il superiore della fondazione. Soltanto costoro ha quindi evidentemente di mira il Codice quando parla di *Superiores minores* o *locales*, a differenza dei provinciali e del Generale. Perciò sembra pure evidente perchè al proposto dubbio, in linea di principio, si è dovuto rispondere giuridicamente *Negative*.

Ma nella pratica applicazione del principio giuridico possono sorgere non poche difficoltà e varie contingenze: la regola infatti è questa: vedere se la casa del cui Superiore si tratta, è, o no, distinta persona morale. Ora ciò non è sempre facile a distinguersi, e in massima parte dipende dalla costituzione giuridica dei singoli Istituti e dalla vita giuridica delle singole case di cui si tratta (p. es. capitolo, possesso di beni, rappresentanza giuridica, facoltà che ha il « Superiore » ecc.). D'altra parte alcuni canoni che parlano dei Superiori locali, debbono valere necessariamente anche del « Superiore » di case filiali, p. es. il 508 che obbliga i Superiori alla residenza, il 518, 530, 890 diretti a tutelare la giusta libertà di coscienza dei sudditi, ecc. Fu dunque necessario temperare il *Negative*, con la mente ottimamente e chiaramente esposta, che cioè nella revisione delle Costituzioni a norma del Codice, si provveda a regolare l'esistenza canonica di queste case strettamente filiali, e dei loro Superiori.

II.

Circa la clausura papale. [*A. A. S.*, XVI, 95].

Istruzione. - Nuper edito ab hac Sacra Congregatione Decreto « circa « moniales in Gallia et in Belgio », sub die 23 iunii 1923 (1), quamplura monasteria ex illis regionibus alacriter egerunt de obtinenda facultate qua moniales eorumdem ad vota solemnia profitenda admitterentur; et enixe postularunt, ut de Clausurae Papalis lege, quae talem concessionem consequitur, rite ab hac Sacra Congregationem instruerentur.

Considerans vero eadem Sacra Congregatio, legem clausurae in Codicem iuris canonici receptam ex veteri iure esse depromptam; eamque a S. Pii V tempore servatam, quamplurimis Sacrarum Congregationum responsis communitam et Doctorum elucubrationibus illustratam fuisse, opportunum iudicavit ut Instructio promulgaretur, quae veluti norma pro universis monialium monasteriis, in quibus vota solemnia emittuntur, esse queat.

Re igitur mature perpensa, Sacra Congregatio, ea quae sequuntur circa legem Clausurae Papalis, servanda decrevit:

I. Moniales, vi suae professionis et legis ecclesiasticae, contrahunt obligationem:

a) semper manendi intra septa sui cuiusque monasterii, ita ut, sine speciali Sanctae Sedis indulto, inde exire non liceat, salvis casibus de quibus infra (can. 601);

(1) Cfr. p. 238 del volume precedente. - È da compiacersi che questa occasione abbia dato origine alla presente chiara e opportuna *istruzione* pratica circa la clausura, che non ha davvero bisogno di commento, riassumendo in bell'ordine quanto forma il diritto già costituito.

b) nec admittendi intra eadem septa quamcumque personam cuiusvis generis, conditionis, sexus, aetatis, sine licentia Sanctae Sedis, nisi persona sit a iure excepta, ut infra (can. 600).

Haec est Clausurae Papalis lex et obligatio, eaque afficit etiam monasteria in quibus monialium numerus quantumcumque imminutus sit.

II. Monasterium ergo, una cum adiacentibus hortis et viridariis (can. 597 § 2), ita circumseptum esse debet, ut, quoad fieri potest, nullus sit in ea vel ab iis prospectus externarum personarum (can. 602).

1° Si quae fenestrae respiciant publicam plateam vel domos vicinas, vel communicationem cum extraneis permittant, ita vitris opacis vel valvulis (foriculis) muniri debent, ut prospectus hinc inde impediatur.

2° Si chorus crates habet per quas moniales altare videant, ita crates dispositae esse debent ut fideles, e loco ipsis reservato, ipsas moniales videre nequeant.

3° Sedes confessionalis ita disposita sit oportet ut confessarius extra clausuram, poenitentes vero ita reperiantur.

4° Locus in quo moniales sacram Communionem recipiunt, ita, sive porta sive sipario, occlusus esse debet, ut moniales a fidelibus videri nequeant.

5° Apud ianuam monasterii in sacrario et ubicumque necessarium videatur, rota muro inseratur, per quam res necessariae transmitti possint. Nihil obstat, quominus hac in rota parvum foramen sit, per quod videri possit quaenam res rotae immittantur.

6° Intra limites Clausurae Papalis non comprehenditur publicum templum cum continenti sacrario, ad quae propterea, sine Sanctae Sedis indulto, moniales accedere nequeunt.

III. Duobus modis lex clausurae violari potest: aut per indebitum *egressum monialium* e septis monasterii, quocumque praetextu, etiam ad breve tempus, factum (can. 601), aut per indebitum *ingressum cuiuscumque alius personae* sine licentia Sanctae Sedis.

1° *Egressus* e monasterio sine licentia Sanctae Sedis monialibus, post professionem, licet solummodo in casu imminentis periculi mortis vel alius gravissimi mali. Hoc periculum, si tempus suppetat, ab Ordinario loci scripto recognosci debet (can. 601).

a) Talia pericula erunt: incendium, inundatio, ruina fabricae, terrores belli, invasio militum et cetera huiusmodi. Eadem provenire possunt etiam ex parte cuiusdam monialis, exempli gratia, dementia periculosa affectae aut morbo epidemico laborantis, quo in casu huiusmodi monialis e clausura recedere debet, ut incolumitati religiosae communitatis consulatur. Si tamen tempus permittat, Ordinarius loci, a monialibus rogatus, periculum et causam sufficientem egrediendi e clausura scripto recognoscere debet.

b) Sine licentia Sanctae Sedis ergo non potest monialis ab uno monasterio ad aliud, etiam eiusdem Ordinis, nec ad breve tempus, transferri, nec exire causa novae fundationis faciendae; nec ut exerceat munus abbatissae seu antistitae aut magistrae novitiarum; nec ad curandam valetudinem; nec ad invigilandum aedificationi novi monasterii. Quae tamen licentiae a Sacra Congregatione, iustis de causis et debitis praescriptis conditionibus, concedi solent.

c) Si supra tectum monasterii sit ambulacrum, ad illud accedere moniales poterunt, dummodo cratibus undequaque rite protegatur.

d) Cum saepissime necessitas adsit, ut moniales, propter decorem domus Dei, per seipsas in ecclesia exteriore ea faciant, quae requiruntur ut semper debita munditie et nitore resplendeat, et praecipue in festis maioribus convenienti ornatu decoretur, Sancta Sedes, pro monasteriis id petentibus, antistitae facultatem concedit designandi religiosas, quotquot videantur necessariae quae, tempore quo nemo est in ecclesia et haec omnino clausa manet, in eam descendere possint, ut ea omnia agant quae ad cultum ecclesiae eiusque munditiem pertinent.

e) Quamvis adspirantes ad habitum religiosum, dum postulatum peragunt, lege clausurae teneantur (can. 540 § 3), tamen libere et absque licentia Sanctae Sedis e monasterio egredi possunt quando ad saeculum sponte eas redire aut a superioribus dimitti contingat; et idem de novitiis dicendum, aut de professis votorum temporariorum quando vota expiraverint, vel legitime dimissae fuerint.

2° *Ingressus* in monasterium sine venia Sanctae Sedis, vi can. 600, sequentibus personis licet:

a) Ordinario loci aut Superiori regolari monasterium visitantibus, vel aliis visitatoribus ab ipsis delegatis, licet clausuram ingredi dumtaxat inspectionis causa, cautoque ut unus saltem clericus vel religiosus vir maturae aetatis eos comitetur (can. 600, 1°).

b) Pro sola igitur visitatione *locali* peragenda visitatori clausuram ingredi licet. Visitatio *personalis* extra clausuram ad crates fieri debet. Nec Ordinario aut superiori regulari aut visitatori extra actum visitationis ratione officii clausuram ingredi fas est.

c) Causa explorationis, quae ante vestitionem et utramque professionem ab Ordinario loci, vel eius delegato fieri debet, nec non pro electione antistitae, Ordinarius loci aut eius delegatus clausuram ingredi non debet (can. 506 § 2, 552 § 2).

d) Si vestitioni vel professioni monialium Episcopus vel alius sacerdos praesit, neque ipsis clausuram ingredi, neque postulanti aut professurae ex ea egredi licet.

e) Visitator ingressurus clausuram inspectionis causa ab uno saltem clerico vel religioso, etiam converso, maturae aetatis, comitari

debet, qui toto tempore, quo in monasterio moratur, ab eo non discedat.

f) Confessarius, vel qui eius vices gerit, potest, cum debitis cautelis, ingredi clausuram ad ministranda Sacramenta infirmis aut ad adsistendum morientibus (can. 600, 2°). Haec facultas respicit confessarium ordinarium monasterii, vel qui eius vices gerit, quibus ex can. 514 § 2 competit administratio Sacramentorum et adsistentia morientibus in monasteriis monialium; in horum defectu alius etiam sacerdos clausuram ingredi potest.

g) Ad excipiendas confessiones aegrotantium ingredi clausuram potest, quoties requiratur, non solum confessarius ordinarius, sed etiam extraordinarius vel adiunctus aut confessarius quilibet a graviter aegrotante accersitus, de quo in can. 523 fit sermo.

h) Debitae cautelae adhibendae *pro Communione administranda* in decreto Sacrae Congregationis de Religiosis diei 1ae septembris 1912 exhibentur: « Oportet ut quatuor religiosae maturae aetatis, « si fieri possit, ab ingressu in clausuram usque ad egressum sacerdo« tem comitentur, qui sacram pyxidem, aliquas consecratas Particulas « continentem, deferre, sacram Communionen administrare, reverti ad « ecclesiam, eamdemque sacram pyxidem reponere debet, servatis ru« bricis a *Rituali Romano* pro Communione infirmorum statutis ».

i) *Pro Confessione excipienda* sequentes cautelae praescribuntur: duae moniales confessarium ad cellam infirmae comitentur ibique ante ostium cellae apertum espectent, dum Confessionem audit, ut redeuntem ad monasterii ianuam comitari possint.

k) Quandocumque sacerdotem ad supradicta ministeria obeunda clausuram ingredi contingat, finito ipso ministerio statim e monasterio egredi debet.

l) Si verbum Dei monialibus ad crates commode praedicari non potest, Sanctae Sedis licentia exquirenda est, quae, si graves adsint rationes, eam denegare non solet, ut praedicatores clausuram ingredi et in choro sive in capitulo praedicare valeant, servatis tamen animadversionibus et cautelis pro ingressu confessarii supra descriptis.

m) Possunt clausuram ingredi qui supremum actu tenent populorum principatum eorumque uxores cum comitatu; item Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales (can. 600, 3°).

n) Antistitae est, adhibitis debitis cautelis, ingressum permittere medicis, chirurgis, aliisque quorum opera est necessaria, impetrata prius saltem habituali adprobatione ab Ordinario loci; si vero necessitas urgeat, nec tempus suppetat adprobationem petendi, haec iure supponitur (can. 600, 4°).

o) Antistita ergo, facultate hac ipsa lege a Sancta Sede sib tributa, potest omnibus personis, quarum opera intra septa monasteri

necessaria est, ingressum permittere; prius tamen ab Ordinario loci saltem habitualem adprobationem obtinere debet. Hinc usuvenit, ut moniales in principio cuiuslibet anni in libro apposito recenseant eos omnes, quorum opera, ut plurimum, in monasterio, vel in horto, vel in officinis intra septa monasterii sitis, durante anno, occurret (medicos, aut alios ad infirmarum curationem necessarios, operarios pro horto, pro cella vinaria, pro stabulis opifices et alias huiusmodi personas); quem librum Ordinario pro illa habituali adprobatione obtinenda subscribendum praesentent. Si vero in aliquo casu extraordinario necessitas monasterii ingrediendi urgeat, nec tempus suppetat adprobationem ab Ordinario petendi, haec adprobatio iure praesumitur, id est ipsa lex hanc praesumptionem ratam habet.

p) Antistitae autem iniungitur in omnibus casibus debitas adhibere cautelas. Quae quidem cautelae in hoc consistunt quod personae ingredientes, ex assumptis certis informationibus, sint optimae famae ac moribus praestantes, a duabus monialibus, ex gravioribus, ad locum, ubi eorum opera requiritur, comitentur, nec ulli moniali permittatur huiusmodi personas alloqui praeter eas, quae cum illis de eorum officiis agere debent.

IV. Claves clausurae diu noctuque semper sint apud antistitam, quae illas tradet monialibus designatis, quoties opus fuerit.

Quod si antistita vel quaelibet alia, personam quamcumque sine legitima licentia in monasterium introduceret, vel solum admitteret, non tantum graviter peccaret, sed etiam ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam incurreret (can. 2342, 1°).

Adspirantes ad habitum religiosum clausuram ingrediuntur de licentia Ordinarii. Puellas tamen educationis causa vel alia etiam pia causa in monasterium admittere, absque Sanctae Sedis licentia, non licet.

V. In collocutorio, quo moniales, intra limites a Constitutionibus uniuscuiusque religionis praescriptos, externas personas recipere possunt, duae debent esse crates, inter se spatio circiter viginti centimetrorum distantes atque muro infixae, ita ut aperiri nequeant. Si Constitutiones id permittant, in collocutorio etiam rota esse potest. Quo vero ad cetera omnia quae collocutorium respiciunt, praecipue circa continuam vigilantiam de iis quae ibi fiunt aut dicuntur, Constitutiones uniuscuiusque monasterii exacte observentur.

VI. Clausura monialium, etsi regularibus subiectarum, quoad eius accuratam observantiam, sub vigilantia est Ordinarii loci, qui potest delinquentes contra eam, regularibus viris non exceptis, poenis quoque ac censuris corrigere post delictum et coërcere ne eam violent. Etiam Superiori regulari custodia clausurae monialium sibi subiectarum commissa est, qui moniales aut alios suos subditos, si quid hac in re deliquerint, poenis quoque punire potest (can. 603).

Facta autem de praemissis relatione SS.mo D. N. Pio div. Prov. PP. XI, in audientia habita ab infrascripto P. Secretario S. Congregationis de Religiosis die 6 februarii 1924, Sanctitas Sua praesentem Instructionem approbavit et ab omnibus servari mandavit.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa l'imposizione delle Ceneri e circa la benedizione della gola nel giorno di S. Biagio. [*A. A. S.*, XVI, 102].

Dubbi. - R. P. Procurator generalis Societatis Iesu sequentia dubia pro opportuna declaratione S. Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum:

I. Quaestioni propositae ab Archiepiscopo Aquensi: « Num permitti « possit consuetudo vigens in illa archidioecesi imponendi fidelibus, « prima dominica Quadragesimae, cineres praecedenti Feria IV Cinerum « benedictos », Sacra Rituum Congregatio respondendum censuit *ad mentem*, die 30 iunii 1922. Et *mens est:* « Affirmative in casu; dum- « modo Feria IV Cinerum ritus benedictionis et impositionis cinerum « expletus fuerit, iuxta *Missale Romanum* ».

Quaeritur: « Num eadem permissio valeat etiam pro Oratoriis Pia- « rum Unionum seu Congregationum, vel sacellis ruralibus, aliisque « ubi peragantur exercitia pro opificibus, ut iidem omnes facilius cineres « recipiant et non careant hoc tam perutili sacramentali? ».

II. In decreto S. R. C., n. 3196, *Vercellen.*, 20 martii anni 1869, legitur pro benedictione gutturis in Festo S. Blasii Ep. et Mart. adhiberi candelas in festo Purificationis B. M. V. benedictas et formulam: « Per intercessionem B. Blasii liberet te Deus a malo gutturis. Amen ». Quum vero alia formula, tum pro benedictione candelarum in Festo S. Blasii Episcopi et Martyris, tum pro earum appositione sub mento gutturi cuiusvis benedicendorum, prostet in *Rituali Romano* (edit. typ.), quaeritur: « An responsum S. R. C. in una *Vercellen.* valeat adhuc, « tum pro archidioecesi Vercellensi, tum pro aliis dioecesibus ».

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, re mature perpensa, respondendum censuit:

« Ad I. Affirmative, iuxta prudens Ordinarii iudicium in singulis « casibus, servato tenore decreti diei 30 iunii 1922 (1).

« Ad II. Adhibeatur ubique oratio et formula *Ritualis Romani* ».

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 1ª februarii 1924 (2).

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Circa la festa di S. Eusebio di Vercelli. [*A. A. S.*, XVI, 103]

Dubbio. - Sanctissimus Dominus noster Pius Papa XI, per Decretum Sacrae Rituum Congregationis diei 25 octobris 1922 (3), Festum S. Eusebii Ep. et Mart., quod Kalendario Universali affixum est, sub die 16 decembris, semiduplex, in cunctis Italiae huiusque Insularum ecclesiis sub ritu duplici minori in posterum celebrari mandavit.

Nunc quaeritur: « Utrum in illo Decreto includantur etiam ec- « clesiae Religiosorum exemptae? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis rescribendum censuit: « Affirmative ».

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 1ª februarii 1924.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Cfr. *M. E.*, XXXIV, 269. - Secondo la nuova concessione, l'*Ordinario può permettere* che le Ceneri benedette nella Messa del mercoledì delle Ceneri, si conservino, per essere imposte la 1ª Domenica di Quaresima negli oratori semipubblici, e nelle cappelle rurali, o in altre cappelle ove convengano persone impedite di riceverle il mercoledì.

(2) La formola per l'apposizione delle candele è: « Per intercessionem Sancti Blasii, Episcopi et Martyris, liberet te Deus a malo gutturis et a quolibet alio malo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen ». Peraltro le candele debbono essere prima benedette con formola speciale, che omettiamo per brevità. Non si può adoperare all'uopo le candele benedette nella Candelora, nè tanto meno, come abbiamo spesso veduto fare, due delle candele accese su l'altare per la S. Messa.

(3) Cfr. *M. E.* XXXIV, 356. - La ragione di dubitare era forse questa, che nel decreto l'elevazione della festa si dice fatta a istanza dei Vescovi di Piemonte e Sardegna, che presumevansi chiederla pei loro sudditi, tra i quali non sono i religiosi esenti. Ma le parole del dispositivo, riportate nel presente decreto, e la motivazione data nel precedente, non indicavano alcuna relazione all'esenzione dei religiosi.

III.

Circa l'uso dei carri trionfali nelle processioni. [A. A. S., XVI, 104] (1).

Bergomen. - Ordinarius Bergomensis Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia reverenter exposuit:

« I. An liceat vel expediat in solemnioribus processionibus, quibus « defertur Ss.mum Eucharistiae Sacramentum, praecipue cum finis im- « ponitur Eucharisticis conventibus, deferre Ss.mum Sacramentum super « currum triumphalem, baldachino coopertum, magnificeque exornatum, « equis tractum, super quem ascendit etiam sacerdos qui processioni « praeest, quique Ostensorium regit genuflexus?

« II. An usus currus et equorum, ut supra, liceat vel expediat cum, « loco Ss.mi Sacramenti, deferuntur vel statuae Beatae Virginis Mariae, « vel Sanctorum exuviae?

« III. An usus currus et equorum, ut supra, liceat vel expediat « non solum ratione extraordinariae solemnitatis, sed etiam cum pro- « cessio iter nimis longum percurrere debeat?

« IV. An currui equis tracto possit substitui vehiculum quod vulgo « *automobile* audit? ».

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, praepositis quaestionibus respondendum censuit: *negative in omnibus et ad mentem.* Atque ita rescripsit et declaravit die 28 octobris 1922.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Mens est: Quoad primam quaestionem praeclarum exstat exemplum Congressus Eucharistici Internationalis Romae habiti anno 1922, in quo nullus currus adhibitus fuit pro deferendo Ss.mo Eucharistiae Sacramento in solemni processione; idque omnino factum est iuxta dispositiones *Caeremonialis Episcoporum*, lib. II., cap. 33, *de processione Ss.mi Sacramenti in Festo Corporis Christi*, et Decretorum.

Ex Secretaria S. R. C., die 22 februarii 1924.

Alexander Verde, *Secretarius.*

(1) Cfr. fasc. di gennaio del *M. E.*, p. 22, s. I ritocchi alla *mente*, essendo di solo stile, non ci sembrano esigere alcun mutamento da quanto ivi annotammo; sempre *salvo meliori.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice.

I.

Dubbi risoluti nelle plenarie [*A. A. S.*, XVI, p. 113]. 20 - maggio 1923

I. *De paroeciis nationalibus* (can. 216, § 4). - Utrum in regionibus mixtae linguae, quae politice unicum Statum efformant, sed diversis utuntur linguis, ut aiunt, officialibus, requiratur, vi canonis 216, § 4, indultum apostolicum ad erigendam paroeciam exclusive destinatam fidelibus determinati sermonis seu linguae, etiamsi haec determinata lingua sit una ex linguis officialibus eiusdem nationis, et paroecia erigenda suam distinctam habeat partem territorialem in dioecesi.

Resp.: *Affirmative.*

II. *De excusatione a choro* (can. 420). - Utrum praescriptum canonis 420 comprehendat quoque cappellanos seu clericos secretos personae Romani Pontificis actu inservientes.

Resp.: *Affirmative* quoad praescriptum can. 420 § 1. n, 6; *negative* quoad praescriptum eiusdem canonis § 2.

III. *De celebratione Missae in religionibus mulierum* (can. 610, § 2). - Utrum, vi canonis 610, § 2, quo praescribitur: « Missa quoque « Officio diei respondens secundum Rubricas quotidie celebrari debet « in religionibus virorum, et etiam, quoad fieri possit, in religionibus « mulierum », Missa Officio diei respondens debeat celebrari tantum in religionibus regularium et monialium vota sollemnia habentium; an etiam in domibus religiosorum et religiosarum vota simplicia habentium, quibus ex Constitutionibus a Sancta Sede approbatis est obligatio chori.

Resp.: *Negative* ad 1^am^ partem; *affirmative* ad 2^am^.

IV. *De Ministro Confessionis* (can. 883). - 1° Utrum adverbium *obiter* can. 883, § 2, ita intelligendum sit, ut sacerdos rite praeditus facultate, iuxta § 1 eiusdem canonis, audiendi Confessiones, possit, quoties navis in portu maneat, terram adire ibique in ecclesia vel sacello Confessiones excipere eorum, qui confiteri petant, eosque valide ac licite absolvere, etiam a casibus Ordinario loci reservatis, per integrum diem, vel per integros duos vel tres dies, si tamdiu navis in portu maneat.

2° Utrum id possit per integrum diem, vel per integros duos vel tres dies dictus sacerdos, quoties ad idem iter prosequendum unam navem relinquere debeat ut alteram conscendat, si in portu hanc navem tamdiu expectare debeat.

3° Utrum in utroque casu idem possit dictus sacerdos etiam ultra triduum.

Resp.: Ad 1^um^ et 2^um^ *Affirmative.*

Ad 3^um^ *Negative*, si loci Ordinarius facile adiri possit.

V. *De licentia assistendi matrimoniis* (can. 1096, coll. cum cann. 465, 472-476). - 1. Utrum vicarius oeconomus legitime constitutus in paroecia vacante, ad normam cann. 472 et 473, possit licentiam assistendi matrimonio dare sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum.

2. Utrum id possit vicarius substitutus, de quo in can. 465, § 4, post Ordinarii approbationem, si nullam limitationem Ordinarius apposuerit.

3. Utrum vicarius parochi religiosi id possit post Ordinarii approbationem, sed ante approbationem Superioris religiosi.

4. Utrum vicarius, seu sacerdos supplens, de quo in cit. can. 465, § 5, id possit ante Ordinarii approbationem.

5. Utrum id possit vicarius adiutor parochi imparis suis muniis rite obeundis, legitime constitutus ad normam can. 475, § 1.

6. Utrum id possit vicarius cooperator, de quo in can. 476, inscio parocho.

Resp.:

Ad 1^{um} *Affirmative.*

Ad 2^{um} *Affirmative.*

Ad 3^{um} *Affirmative.*

Ad 4^{um} *Affirmative,* quoadusque Ordinarius, cui significata fuit designatio sacerdotis supplentis, aliter non statuerit.

Ad 5^{um} provisum in cit. can. 475, § 2.

Ad 6^{um} provisum in cit. can. 476, § 6.

VI. *Circa assistentiam matrimoniis* (can. 1096, § 1). - Utrum, ad normam can. 1096, § 1, sacerdos sit determinatus, si parochus Superiori monasterii in casu particulari declaret, se ad matrimonium proxima Dominica in ecclesia filiali celebrandum delegare aliquem sacerdotem religiosum, qui a Superiore sequentibus diebus ad Missam die Dominica ibi celebrandam deputabitur.

Resp.: *Negative.*

VII. *De Ss.ma Eucharistia asservanda* (can. 1265). - Utrum Ordinarius, attenta immemorabili consuetudine, possit licentiam dare asservandi Sanctissimam Eucharistiam in curatis ecclesiis, quamvis non stricte paroecialibus, sed subsidiariis.

Resp.: *Affirmative.*

VIII. *Dubiam circa versiones Sacrarum Scripturarum* (can. 1391). - Utrum particula *et* canonis 1391, quo praescribitur: « Versiones « sacrarum Scripturarum in linguam vernaculam typis imprimi ne- « queunt, nisi sint a Sede Apostolica probatae, aut nisi edantur sub « vigilantia Episcoporum *et* cum adnotationibus », etc., interpretanda sit copulative an disiunctive?

Resp.: *Affirmative* ad 1^{am} partem; *negative* ad 2^{am}.

IX. *De reservatione pensionis* (cann. 1429, 1486, 2150). - Utrum loci Ordinarius possit admittere renuntiationem paroeciae cum reser-

vatione pensionis ad vitam pensionarii super beneficio paroeciali in favorem parochi renuntiantis.

Resp.: *Affirmative*, firmo praescripto canonis 1429, § 2.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

II.

Dubbio risolto dal Card. Presidente.

Utrum per can. 824, § 2 Codicis abrogata censeri debeant ea, quae S. C. Concilii statuerat sub die 15 octobris 1915 in responsione ad III, de retributione non recipienda ne ratione quidem extrinseci incommodi in secunda et tertia Missa in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum; an vero ea adhuc in suo vigore permaneant.

Resp.: *Affirmative* ad 1^am^ parten; *negative* ad 2^am^.

Die 13 decembris 1923.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

ANNOTAZIONI

Possiamo contentarci di brevi osservazioni, trattandosi per lo più di cose ovvie, e difficoltà poco rilevanti.

I. - Il can. 216 stabilisce in primo luogo che la divisione della diocesi in parrocchie deve farsi territorialmente, cioè con veri e propri confini territoriali: e quindi al § 4 stabilisce esser necessario l'indulto apostolico per erigere parrocchie diverse *pro diversitate sermonis* SEU *nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium.* Quel *seu* sembra aver dato origine al presente dubbio: deve infatti intendersi come equazione, o come disgiunzione? Nel primo caso si renderà: « secondo la diversità di lingua, *vale a dire*, di nazione » e prendendosi cioè la diversità di lingua come indice di diversità politica; come sono p. es. le parrocchie *per gli Italiani* costituite p. es. a Londra o a New York. E allora, quando la diversità di lingua non indica diversità di nazione (p. es. nel Belgio, il francese e fiammingo; nel Canadà, il francese e l'inglese), sembrerebbe non esser necessario il permesso della S. Sede, per costituire p. es. una parrocchia pei belgi di lingua francese in Anversa o pei canadesi di lingua inglese in Trois-Rivières, essendo rispettivamente unica la loro nazionalità. Qualora invece il *seu* sia disgiuntivo, come si suol dire *seu boni seu mali sint*, allora la licenza della S. Sede sarà necessaria per costituire parrocchie diverse secondo ogni altro criterio che non sia quello territoriale; p. es. non solo secondo la nazione, come sarebbe una parrocchia pei francesi in Roma, ma anche per la sola lingua, senza diversità di nazione, come nei casi indicati. - Tanto il criterio linguistico, essendo il *seu* in buon latino equivalente all'*aut* e quindi disgiuntivo, quanto il nesso giuridico, venendo il § 3 a ribadire il § 1 del can. 216, e anche il fine sociale, intendendo la Chiesa sopire e estinguere piuttosto che fomentare e attizzare le rivalità

tra « quei che un muro e una fossa serra », (direbbe Dante), hanno ben suggerito di considerare il *seu* come disgiuntivo, ossia di dichiarare necessario il beneplacito Apostolico ogni qual volta la divisione di parrocchie voglia farsi con criterio diverso dal territoriale, o anche sovrapposto a questo.

II. – Che i Canonici i quali sono anche cappellani e chierici segreti di Sua Santità quando prestano *effettivamente* il loro servizio al santo Padre siano compresi nella generica dizione *qui* del can. 420 § 1, n. 6 e pertanto lucrino anche le distribuzioni quotidiane, non si vede come possa esser venuto in dubbio. E d'altro lato poichè il § 2, tassativamente dichiara « ii *tantum*, percipiunt qui in §§ 1, 7, 11, 13 numerantur », non si scorge a tutta prima come possa dubitarsi che ad essi non s'applica il § 2, che cioè essi non lucrano gli *inter praesentes*, poichè, chi non vede che nella enumerazione così ben chiusa: « nn. 1, 7, 11, 13 », *non c'è* il n. 6?! Eppure il dubbio è giustificato, poichè quando il S. P. celebra solennemente o *pontifica*, ed essi sono obbligati ad assisterlo, sembra proprio verificarsi il n. *11*, che dice « Qui Episcopo « sacra peragenti assistunt ad normam can. 412 § 1 »: è infatti il S. P. il Vescovo di Roma, ove alcuni di essi hanno obblighi corali. Ma neppur questo giova, perchè il can. 412 formula un'obbligazione pei canonici, verso il Vescovo *in quanto* sono membri del suo Capitolo. Ora i monsignori di cui si tratta, anche se canonici Lateranensi, non assistono il S. P. *come* membri del suo Capitolo, ma per un titolo ben diverso, cioè come chierici e cappellani pontificî.

III. – Giusta il can. 488, 1°, 2° e 7° allorchè i canoni vogliono restringersi ai religiosi e alle religiose di voti solenni, usano le espressioni *regulares* e *moniales*, *Ordo* mentre la dizione *religio*, *religiosi*, *religiosae* è *comune*, cioè comprende tanto quelli di voti semplici, quanto quelli di voti solenni. Ora il can. 610 § 2 usa appunto le dizioni comuni: quindi l'obbligo della Messa conventuale vale anche per le religiose di voti semplici, quando le Costituzioni approvate dalla Santa Sede le obblighino al coro. Cfr. can. 413, § 2: « L'obbligo di coro comprende le ore canoniche e la celebrazione della Messa conventuale ».

IV. – La presente risposta interessa particolarmente quanto alla determinazione che dà all'*obiter* del can. 883, § 2. Quanto infatti al dubbio che vi si fa circa la ragione della fermata della nave nel porto, pel solo attendere una *coincidenza* onde proseguire il viaggio, non se ne vede la ragione, dato il *toto itinere* del precedente 5; è infatti chiaro che « durante tutto il viaggio » può e talora deve il viaggiatore servirsi di due o più *diverse* navi per percorrerne le diverse *parti*, senza che per questo si duplichi, triplichi, moltiplichi il viaggio, il quale resta tutt'uno. Ciò risulta ancor più chiaro se si consultino le fonti del canone, cioè i decreti del S. Officio, 17 marzo 1869, 9 aprile 1900, 23 agosto 1905 e 13 dicembre 1906 ove tutti i dubbi relativi vennero man mano eliminati. Per quel che riguarda l'*obiter*, invece, la presente risoluzione arreca degli schiarimenti e determinazioni assai importanti. *Obiter* significa soltanto « di passaggio », *ob iter* e come dice il Forcellini: *universim dicitur, quod inter aliud agendum fit, tamquam accidens*; ma per sè non induce una severa limitazione di tempo; la durata dell'azione intermedia può dunque protrarsi tanto quanto lo richiede la natura della medesima, e lo permette la continuità dell'azione principale; altro è infatti discender da cavallo per bere un sorso d'acqua, altro scender dalla nave nel porto p. es. per visitare la città.

Il can. 883 suppone dunque una fermata intermedia imposta dalla indole del viaggio marittimo, durante la quale il sacerdote approvato già per le confessioni fatte fino allora, avrebbe bisogno, a rigore di diritto, di una nuova concessione di giurisdizione per potere ulteriormente confessare nel luogo ove attualmente si trova. La legge la concede in via straordinaria durante tutto il tempo in cui perduri un morale impedimento di ottenerla nelle vie ordinarie. L'apprezzamento di questa durata sembrava lasciata dal Codice alla coscienza dell'interessato: ma ciò ragionevolmente può dare origine a inconvenienti, tanto in un senso quanto nell'altro: un sacerdote di coscienza rigida potrebbe ritenersi obbligato p. es. a richiedere la licenza per le vie ordinarie appena ne sorga la possibilità *matematica*: p. es. anche se la fermata è di poche ore, quando il Vescovo risieda nella stessa città e gli uffici siano aperti; altri invece, di temperamento assai più benigno, potrebbe ritener incomodo il domandare tale licenza, per quanto duri la fermata medesima, essendo sempre incomodo negarsi alla richiesta di un penitente, pel fatto che non si è ancora ottenuta la facoltà relativa. A questi inconvenienti opportunamente rimedia la presente risoluzione. Fino a una durata di *tre* giorni, si ha la presuzione *iuris et de iure*, che *Ordinarius loci facile adire non possit* e quindi supplisce la legge: prescrizione ben fondata in tutti i casi, essendo relativamente incomodo sottrarre a un tempo sì limitato quello necessario per chiedere e ottenere la licenza, tenendo conto di tutti gli *imprevisti* e della necessità dei penitente. Se invece la fermata supera i tre giorni, cessa ogni presunzione di legge, e chi vuol fare a meno della licenza assume a suo onere di coscienza il sussistere della circostanza che *Ordinarius facile adiri non possit*, essendo appunto questa la *ratio legis*, come meglio si può rilevare dalle parole del precedente decreto del S. Officio, in data 13 dicembre 1906: « *dummodo* tamen... facile Ordinarius adiri nequeat ».

V. – Si confrontino questi dubbi con gli altri pubblicati in data 14 luglio 1922 (*M. E.* XXXIV, p. 296): ivi si trattava dell'assistenza *propria*, qui della facoltà di dare ad altri la licenza d'assistere a norma del can. 1096. La ragione di decidere è però tutt'una. Infatti nel can. 1095 § 2, è detto che solo « *Parochi*... qui matrimonio possunt valide assistere possunt quoque alii « sacerdotes dare licentiam ut intra fines sui territorii matrimonio valide as- « sistat ». Nel can. 451 § 2 leggesi poi espressamente che « *Parochorum* nomine « in iure veniunt... vicarii paroeciales *si plena potestate paroeciali sint prae-* « *diti* ». Ora 1°) pel *vicarius oeconomus* provvede esplicitamente il can. 473 § 1, che gli riconosce piena potesta parrocchiale *non limitabile*, e non circoscritta che dalla natura conservativa del suo ufficio (cfr. 436); 2°) pel *vicarius substitutus*, di cui qui si tratta provvede il can. 474, che la subordina solo alle limitazioni da parte del vescovo o del parroco; 3°) pel *vicarius religiosus* provvede chiaramente il can. 471, 4 (nel dubbio le parole *parochi religiosi*, si riferiscono al *parochus habitualis*; com'è noto il superiore deve presentare il vicario, e il vescovo dargli la *istituzione*: ove si vuole invece riservare al superiore il solo diritto di dare il consenso, questo non infirma però il fatto che la *istituzione* resta al solo vescovo: can. 455 § 1); 4°) anche quanto al « vicarius *adiutor* » provvede nel modo più preciso il can. 475 § 2; 5°) la ragione di questa risposta è identica a quella data per l'assistenza (cfr. *M. E.*, XXXIV, 296, 341);

6°) quanto a questo punto ci siamo già pronunziati nel precedente fascicolo, p. 52. Se però dobbiamo più chiaramente esporre la risposta della Commissione, ci pare che essa equivalga piuttosto a un *Negative*, in quanto che, supponendosi nel can. 476 § 6 la « commissione del parroco », ci sembra che essa venga esclusa nel caso proposto, in cui si fa l'ipotesi che la licenza debba darsi dal vicario *inscio parocho*: salvo quanto ossservammo a p. 341 del volume XXXIV, per ogni caso impreveduto e gravemente urgente.

VI. - Il can. 1096 § 1 stabilisce che la licenza di assistenza - esclusa (eccetto in favore dei viceparroci) ogni delegazione generale - deve farsi non solo per un determinato matrimonio, ma in persona di un *determinato* sacerdote. In astratto, la determinazione può farsi o *in genere*, p. es. « *un* regolare di tale monastero », oppure in *specie*, p. es. « *quel* regolare che il superiore stabilirà » oppure in *individuo*, p. es. « il padre N. N.; oppure il padre che oggi ha celebrato alle nove nella nostra chiesa ». In questo ultimo caso soltanto il soggetto appare propriamente determinato (con criterio già applicato), mentre nel primo caso è semplicemente determinando (secondo un criterio da stabilirsi), nel secondo soltanto determinabile (secondo un criterio già stabilito, ma non applicato). E sembra chiaro dal fine della legge, esser necessario all'uopo del matrimonio, che il parroco già sappia quale persona *in concreto* userà della sua licenza; perciò appunto il Codice ha riservato a lui, non ad altri, determinare la persona. Nel caso proposto non si eviterebbe poi un possibile contrasto di volontà: p. es. il parroco suppone che il sacerdote il quale celebrerà la Messa la domenica prossima alle nove, sia quello che il superiore ha mandato finora: egli ha cioè determinata in concreto la persona: al contrario il superiore per quella Messa manda un *altro* religioso: è chiaro che così la determinazione del parroco non si incontra con la determinazione del superiore ; pertanto nel caso assisterebbe una persona che il parroco non solo non ha determinato, ma che ha *esclusa*, col determinare un'altra. La ragione di dubitare in contrario è forse questa, che mentre nel decreto *Ne temere* si diceva « *sacerdoti determinato ac certo* » il Codice dice solo « *determinato* ». Ma tal ragione sembra svanire facilmente quando si rifletta che il Codice ha aggiunto all'art. VI del *Ne temere*, le parole ben più gravi « exclusis *quibuslibet* delegationibus generalibus »: ora ognun vede che *una* specie, sia pure infima, di delegazioni generali, è appunto quella « in specie » com l'abbiamo esemplificata sopra. In particolare, poi, ammessa questa delegazione, si autorizzerebbe senz'altro la prassi che il *Ne temere* ha voluto specialmente colpire, di dare agli sposi la licenza di contrarre matrimonio davanti a qualsiasi sacerdote che lo sposo (o la sposa) vorrà scegliere. (Cfr. Oietti, *In ius antepianum*, n. 4).

VII. - Il dubbio presente è stato opportunamente proposto per ovviare a una lieve svista incorsa *praeter intentionem* nel can. 1265 § 1. Sembra che quando fu compilato questo canone, la nomenclatura di *quasi-paroecialis* non fosse così ben determinata, nel senso in cui poi fu adottata nel can. 216 § 3, in cui è *riservata* ai luoghi di Missione: *partes vicariatus aut praefecturae apostolicae*, ma avesse ancora il senso di « filiale o sussidiaria della parrocchia » in cui cioè potesse esercitarsi almeno parzialmente, p. es. esclusi i matrimoni, la cura delle anime. Tali sono specialmente le curazie, espositure, cappellanie

sacramentali, ecc. Pertanto essendosi nel can. detto che la SS. Eucaristia *doveva* custodirsi nelle chiese parrocchiali, e quasi-parrocchiali, si intendevano appunto anche le filiali, unite, sussidiarie della parrocchia, ove risiedesse un vicario del parroco o curato. Adottata l'altra nomenclatura, che riservava la dizione di *quasi-parrocchiale* ai luoghi di missione, si provvide a coordinare ad essa i canoni, aggiungendo ove era il caso, alle « quasi-parrocchiali » la determinazione delle sussidiarie ecc., come può vedersi p. es. al can. 916: *nisi sint ecclesiae paroeciali unita seu eiusdem subsidiaria;* ma sembra sfuggisse alla coordinazione il can. 916, in cui, secondo l'intenzione del legislatore, il *quasi-paroeciales* doveva comprendere anche dette sussidiarie.

Prescindendo da ciò, poichè nel dubbio si parla di consuetudine immemoriale, che non è, nè può considerarsi, riprovata dal diritto, essendo ragionevolissima e utilissima alla pietà dei fedeli, non vedesi come non potesse almeno applicarsi il can. 5 del Codice.

VIII. - La semplice grammatica persuade che l'*et* nel caso è copulativo non disgiuntivo: precede infatti un *aut,* quindi, se si fosse inteso disgiungere, avrebbe dovuto ripetersi l'*aut,* con che avremmo *tre* classi di versioni: 1° le approvate dalla S. Sede; 2° quelle pubblicate con l'approvazione del vescovo; 3° quelle con annotazioni. E così basterebbe pubblicare versioni con note, come sono p. es. quelle della protestante « Lux et Amor », per averle già permesse dalla Chiesa! Dunque l'*et* significa soltanto che i vescovi non possono approvare versioni non annotate; solo la Santa Sede le può permettere; così questo *et* viene semplicemente a dare più forza, come a richiamare su l'attenzione, alla necessità delle annotazioni nel caso, la quale era già indicata nella fonte, la *Officiorum et munerum,* al n. 7. « Versiones... omnino prohibentur, nisi « fuerint ab A. S. approbatae, aut editae sub vigilantia Episcoporum cum « annotationibus ».

IX. - La decisione della S. C. del Concilio in *Diocesis N.* dell'11 novembre 1922, da noi data e commentata a p. 291 ss. del decorso anno ha meritamente richiamato anche l'attenzione della Commissione del Codice, che qui la ratifica, *e la estende.* Si ricorderà infatti, che, come facevamo rilevare a p. 295, l'argomentazione della S. C. per escludere il caso della riserva di pensione dal can. 1486, era ristretta alla rinunzia data *in amotionis negotio,* e pertanto noi credevamo dover pure dedurre che « in qualsiasi altra rinunzia, « non chiesta, anzi intimata dall'Ordinario, la proibizione del can. 1486, rimane « nel suo pieno vigore ». Ora invece la Commissione formula il dubbio in modo da prescindere affatto dall'*amotionis negotium,* e risponde generalmente: « che « l'Ordinario può accettare la rinunzia con riserva di pensione a vita del pen- « sionario sopra il beneficio parrocchiale in favore del parroco rinunziante ». Confessiamo che ci sfuggono le ragioni giuridiche per cui tale *riserva,* ossia condizione, si sottragga in modo così generale al disposto preciso del can. 1486; forse ha fatto autorità il testo che noi citavamo dell'Aichner: *accurate enim loquendo, non cedens sibi reservare, quam Episcopus eam constituere valet;* ossia, dal momento che il vescovo ha facoltà generale di costituirla (can. 1429), non è giusto che tale facoltà gli venga tolta pel fatto che il rinunziante fa una condizione dell'esercizio di questa facoltà. Ad ogni modo è ben chiara la finalità pratica di questa estensione, intendendo il legislatore *ob bonum*

animarum favorire la rinunzia alla parrocchia. Pertanto si uniformi a tale dichiarazione autentica quanto fu osservato a suo tempo, nella cit. p. 295 del vol. preced.

X. - Quanto all'ultimo dubbio, lo abbiamo commentato in anticipo a p. 21 del presente volume. La decisione conferma perentoriamente il nostro opinamento, anche in quanto che, essendo dato dal solo Cardinale Preside della Commissione, senza venir sottoposta alla Plenaria, indica che la contraria asserzione era quasi del tutto infondata.

CONSULTAZIONI

Circa la dismembrazione e divisione di Parrocchia.

Fattispecie. — Il R.mo Ordinario di *M.* per giuste cause ottenne nel 1896 che la parrocchia di *A.* fosse trasferita in una chiesa novellamente eretta in *B.*, lasciando ad *A.* un sacerdote coadiutore. Ma in seguito essendo aumentata grandemente la popolazione di *A.*, fu richiesto l'Ordinario di erigere novellamente *A.*, in parrocchia, separandone il territorio di *B.*, e l'Ordinario udita la Consulta diocesana giuridica, udito anche il parroco di *B.*, che però non consentì, e ottenuto il consenso del Capitolo a nome della Costituzione « *Ad Audientiam* » di Alessandro III e delle disposizioni del Tridentino, Capo 4°, Sess. 21, come Ordinario e come Delegato della Sede Apostolica, emetteva un Decreto col quale dalla parrocchia di *B.* separava circa 10 fedeli e li sottoponeva alla chiesa di *A.*, che erigeva nuovamente in parrocchia. A questa come dotazione assegnava un reddito netto di lire 800 rappresentato in titoli di Consolidato al 5 per cento donati da una pia persona, ed assegnava al novello parroco di *A.* una piccola porzione di beni pertinenti alla chiesa parrocchiale di *B.* cioè « domus quae ante annum 1896 pro « habitatione parochi necnon pro habitatione sacerdotum in cura animarum « aliosque parochiales usus inserviebant, quae domus sunt penes Ecclesiam *A.* « iuxta typum divisionalem ad Nostram mentem a viro perito exarandum ; « ac insuper praedium quod est in parte retronea ecclesiae praedictae reser- « vamus in dotem beneficii quod in Ecclesia *B.* permanebit cum eiusdem « Ecclesiae titulo ». Attribuiva conseguentemente l'E.mo Ordinario al parroco di A. tutti i proventi che per l'esercizio di cura di anime nel territorio assegnato fosse per ritrarre secondo la tassa vigente « quaeque emolumenta « praefinimus pro annua summa libellarum ducentarum ». Contro tale decreto si fanno ora dal parroco di *B.*, sempre dissenziente, due serie di obbiezioni cioè: 1° argomenti di *diritto* e 2° argomenti di *fatto*. Ciò porge la traccia della presente consultazione, nella quale considereremo il Decreto dell'Ordinario: 1° di fronte al Diritto Canonico; 2° di fronte alle condizioni di fatto nelle quali fu emanato; per trarne la conseguenza se esso si sostenga o meno.

In Diritto. — Per non svolgere teorie di Diritto che nel caso sarebbero inutili, sia perchè ammesse anche dal consulente, sia perchè non attinenti alla presente questione, ci limiteremo a trattare brevemente le due seguenti, cioè: 1° Per quali cause un Ordinario può procedere alla dismembrazione o divisione di una parrocchia; 2° Se tale dismembrazione o divisione può eseguirsi anche *sede parochiali plena*.

§ 1. – *Per quali cause un Ordinario può procedere alla dismembrazione e divisione di una parrocchia.* — Premettiamo che propriamente *dismembrazione* e *divisione* di parrocchia non sono la stessa cosa, benchè quasi sempre si trovino unite nello stesso decreto. Infatti la divisione di una parrocchia « tunc fieri dicitur cum ex uno beneficio vel parochia duae vel plures con« stituuntur » (De Angelis, *Praelectiones*, Libr. III, tit. V, n. 27), la dismembrazione invece si ha quando « pars redituum vel aliqua iura ei tolluntur et « alii beneficio applicantur, remanente beneficio penes suum ordinarium « rectorem » (De Angelis, ib.; Cfr. Ojetti, *Synopsis* s. v. *Dismembratio* il canone 1421: *M. E.*, XXXIV, 164). Nella dismembrazione adunque unico resta il beneficio, e i beni a questo sottratti si applicano ad altro beneficio già esistente, e per contrario nella divisione colle parti sottratte al beneficio esistente se ne forma ed erige un altro. (Schmalzgrueber, in tit. 5, Lib. III, Decretalium n. 204; Leurenius; Garcia, *De beneficiis* et ita omnes Doctores). Nel caso presente si tratta e di divisione e di dismembrazione. Infatti si è separato una parte del territorio pertinente alla parrocchia di *B.* col quale si è eretto un nuovo beneficio parrocchiale, e di più con una porzione di beni pertinenti pure a *B.*, aggiungendovene altri pervenuti da un pio oblatore, si è dotato il detto nuovo beneficio parrocchiale. Nel caso perciò vi ha e *divisione* e *dismembrazione* della parrocchia di *B.*

Ciò premesso venendo a trattare la questione per quali cause un Ordinario può procedere alla dismembrazione e divisione di una parrocchia, a maggiore chiarezza di esposizione ci piace riferire la disciplina vigente *prima del nuovo Codice di Diritto Canonico*, e quella introdotta o meglio diremo codificata nel *nuovo Codice*.

A) *La dismembrazione e divisione di una parrocchia prima del nuovo Codice di Diritto Canonico.* – La disciplina vigente nella Chiesa in materia di dismembrazione e divisione di parrocchia è quella introdotta dal Concilio Tridentino nella Sessione 21, capo 4° *De Reformatione*, la quale conferma quanto nel caso era già stato stabilito nel capo 3° delle Decretali *De ecclesiis aedificandis*. Però, come vedremo, la disciplina dei Tridentino è stata in qualche modo modificata o diremo *interpretata dalla giurisprudenza* introdotta dalla Sacra Congregazione del Concilio alla quale per disposizione di Pio IV, Pio V, Sisto V e Gregorio XIV fu commesso l'ufficio non solo di curare la esecuzione dei decreti disciplinari del Concilio Tridentino ma ancora di interpretarli. (Cfr. Ojetti, *De Romana Curia*).

Ciò posto il Tridentino nel citato capo 4° prevede due casi, cioè: 1° la troppo grande numerosità di popolo talchè il parroco non sia sufficiente ad amministrare i sacramenti e al culto divino; e 2° la distanza e difficoltà dei luoghi, talchè i fedeli *non sine magno incommodo non possint accedere ad ecclesiam parochialem* per ricevervi i sacramenti e assistere ai divini uffici.

Nel primo caso i Vescovi anche come Delegati della Sede Apostolica *possunt cogere Rectores sibi tot sacerdotes adiungere quot sufficiunt ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum.*

Tale disposizione fu confermata da Benedetto XIII nel Concilio Romano del 1725 il quale confermò ciò che in conformità del Tridentino aveva già sancito Innocenzo III nella Bolla *Apostolici ministerii.* Nel 2° caso la disposizione del Tridentino è chiara ed i Vescovi per la distanza e difficoltà dei luoghi possono *etiam invitis rectoribus* erigere e costituire una o più nuove parrocchie. Quale poi debba essere la distanza e la difficoltà di accesso alla Chiesa parrocchiale *iudicis arbitrio remittitur* come dichiarò la Rota nella Decisione 484, n. 2, paragr. I, *inter Recentiores.*

Che se si attenda alla *giurisprudenza* introdotta specialmente dalla Sacra Congregazione del Concilio, troviamo che: 1° conforme a quanto dichiarò il Tribunale della Rota nella citata decisione, stimare la distanza e la difficoltà di accesso alla chiesa parrocchiale è rimesso al prudente giudizio dell'Ordinario, e 2° che la Sacra Congregazione, e quindi la Santa Sede, ha confermato Decreti Vescovili di dismembrazione e divisione di parrocchie per la sola causa della troppa numerosità di popolo. E tale dottrina dalla giurisprudenza e passata nella dottrina ed insegnamento dei maestri di Diritto Canonico.

Giurisprudenza. - Infatti non poche sono le sentenze della Sacra Congregazione del Concilio colle quali si conferma la dismembrazione e divisione di parrocchie decretate dai Vescovi benchè la distanza alla parrocchia fosse *breve ed appena di un miglio* e le *strade comode* come fu deciso nella *Massanen. et Populoniae* 22 agosto 1840; *Melevitana,* 4 febbraio-29 luglio 1843; *Ripana,* 1° marzo 1834 (Cfr. Pallottini *Collectio,* pagg. 564-565). In altri casi nei quali grande era la distanza e le strade difficili non fu decretata la dismembrazione della parrocchia come nella *Novarien.,* 17 maggio 1749; *Constantien.,* 27 giugno 1761 (Cfr. Pallottini, op. cit., pag. 579). Altre innumerevoli decisioni della Sacra Congregazione del Concilio si potrebbero citare. E la ragione ce la dice il Pignatelli, Consultazione 240, T. 4, n. 3, ove scrive: « Nam circa huiusmodi distantiam vel difficultatem accedendi ad ecclesiam « totum pendet ab eius (Ordinarii) iudicio atque arbitrio ut est textus in « d. cap. *Ad Audientiam* et tradunt Menoc. *de arbitr.* cas. 497, n. 4, Const. 1, « C. N., 4 Ric. *in parax.* resol. 476, n. 5, etc. ». Col Pignatelli consentono tutti i Dottori. Per addurre un esempio il Reiffenstuel, *De Ecclesiis aedificandis,* scrive: « Talis autem iusta causa (dismembrationis et divisionis parochiae) « praecipua est nimia distantia Ecclesiae parochialis seu nimia amplitudo « parochiae... Quae autem est magna incommoditas aut difficultas quae « etiam distantia vel amplitudo sufficiens ad dividendum relinquitur arbitrio « Episcopi ut ex Sacrae Congregationis Decreto refert Barbosa *de Off. Pote-* « *state Episcopi...* Fagnanus, loc. cit.... ».

Ma la Giurisprudenza ha ancora temperato con equa interpretazione la disposizione del Tridentino in quanto la sola troppa numerosità del popolo è riconosciuta causa sufficiente per procedere alla dismembrazione di una parrocchia. Il De Angelis (opera et loco citato), scrive che la Sacra Congregazione del Concilio: « non semel ex sola numerositate populi plenam dismem- « brationem seu divisionem attendendo ad circumstantias facti permisit si-

« cuti contingit in *Verulana*, diei 22 maii 1784 ». Molte sono le decisioni della Sacra Congregazione del Concilio che si potrebbero citare in proposito come la *Massanen.* et *Populoniae*, 22 agosto 1840, la *Melevitana*, 4 febbraio e 29 luglio 1843, nelle quali la Sacra Congregazione confermò la dismembrazione di una parrocchia perchè il popolo era troppo aumentato di numero ed ogni giorno aumentava benchè la distanza fosse di un solo miglio e le strade fossero comode. Parimenti la sola numerosità di popolo fu trovata causa sufficiente di dismembrazione nella *Terracinen.*, 6 luglio 1739 e 30 luglio 1785, benchè in questi casi il parroco avesse già coadiutori. Anzi in una *Camerinen.* fu approvata la dismembrazione adducendo per ragione di decisione che nel caso meglio si provvedeva al governo delle anime con un nuovo parroco che con un coadiutore mercenario, 8 luglio 1843 (Vedi Pallottini, *Collectio*, sub verbo *dismembratio ecclesiae parochialis*). E infatti in questa soverchia numerosità di popolo la Sacra Congregazione ha giustamente trovato il grave incomodo e difficoltà dei fedeli ad accedere alla Chiesa parrocchiale ed a ricevere i sacramenti. Quindi i Dottori hanno apertamente insegnato che per sostenere la dismembrazione e divisione di una parrocchia basta una delle seguenti cause, cioè o la distanza dei luoghi dalla Chiesa parrocchiale o il grave incomodo dei fedeli di accedere alla Chiesa parrocchiale o ricevere i sacramenti, il quale grave incomodo può pure nascere dal fatto della troppa numerosità del popolo. (Cfr. De Angelis, ep. et loco citato).

Il chiarissimo Sebastianelli nella sua opera *Praelectiones iuris Canonici*, Parte II, *De rebus*, pag. 342, n. 325, dopo aver riferito la disciplina del Concilio Tridentino come noi l'abbiamo esposta, scrive: « Quamvis haec vera sint « ex iure Tridentino, nihilominus *attentis resolutionibus S. C. Concilii*, cui « deferuntur causae divisionis parochiarum, aliquando permissa est divisio « ob nimiam parochianorum multitudinem, aliquando est concessa ob nimiam « fidelium distantiam ab Ecclesia parochiali ». Ed aggiunge il chiaro Autore diverse decisioni della Sacra Congregazione del Concilio a conferma di quanto ha scritto.

Adunque è fuori dubbio che la giurisprudenza ha modificato o meglio temperato la disposizione del Tridentino stabilendo che attese le speciali circostanze dei singoli casi si possa addivenire alla divisione di una parrocchia o per troppa numerosità del popolo, o per la distanza troppo grande dalla Chiesa parrocchiale.

B) *La dismembrazione e divisione di una parrocchia. secondo le disposizioni del nuovo Codice.* — Già sopra dicemmo che il nuovo Codice Canonico non ha introdotto in materia nuove disposizioni, ma ha codificato quanto è stato stabilito dal Tridentino, modificato dalla Giurisprudenza canonica. Infatti il Canone 1427 al n. 2 dice: « Causa canonica ut divisio aut dismem- « bratio parochiae fieri possit, ea tantum est si aut magna sit difficultas « accedendi ad Ecclesiam parochialem aut nimia sit parochianorum multitudo, « quorum bono spirituali subveniri nequeat ad normam canon. 476, par. 1 ».

Nel canone poi 476, par. 1, è stabilito: « Si parochus propter populi « multitudinem aliasve causas nequeat, iudicio Ordinarii, solus convenientem « curem gerere parochiae, eidem detur unus vel plures vicarii cooperatores « quibus congrua remuneratio assignetur.

Adunque secondo il nuovo Codice giusta causa di divisione e dismembrazione di una parrocchia sono o la troppa distanza dalla Chiesa parrocchiale ovvero la troppa numerosità del popolo, se questa è tale che a giudizio dell'Ordinario non basterebbero coadiutori per la conveniente cura di anime. Il quale giudizio dell'Ordinario apparirà pienamente giustificato ove si tratti di caso nel quale già il parroco ha il coadiutore, non ostante il quale il parroco non può convenientemente esercitare la cura di anime; e tanto più sarà giustificato un decreto di dismembrazione se insieme alla troppo numerosità di popolo si congiunga anche un sensibile incomodo attesa la distanza per accedere alla Chiesa parrocchiale.

E con ciò ci sembra di avere esaurito a sufficienza l'argomento proposto da principio cioè: *per quali cause un Ordinario può procedere alla dismembrazione e divisione di una parrocchia.*

§ 2. — *Se tale dismembrazione e divisione possa eseguirsi anche* sede parochiali plena *e con danno del beneficio parrocchiale e dello stesso beneficiato.* — Non vi ha dubbio che tale dismembrazione e divisione può eseguirsi anche *sede parochiali plena* e entro certi limiti con danno del beneficio parrocchiale. La prova di ciò si ha in prima dalla costante giurisprudenza, la quale ha sempre confermato le dismembrazioni e le divisione di parrocchie con esecuzione *sede parochiali plena* e per es. nella città di Milano le 52 nuove parrocchie erette dall'anno 1894 furono in gran parte erette *sede parochiali plena*, non ostante la opposizione di alcuni parrochi.

E se qualche volta la Sacra Congregazione del Concilio ha stimato meglio che la dismembrazione e divisione di una parrocchia avesse esecuzione alla vacanza della parrocchia, ciò deve ripetersi da speciali circostanze che avevano luogo in quei casi particolari. E si può dire che, attesa tutta la Giurisprudenza, l'eccezione è appunto questa che cioè la divisione e dismembrazione abbia effetto solo alla vacanza della parrocchia.

Del resto nè la disposizione del Tridentino, Sess. 21, Cap. 4, *De reformatione*, nè la dottrina dei Dottori ci dànno diritto ad affermare che la regola generale sia che la divisione e dismembrazione debba decretarsi *nunc pro tunc.* Il Pignatelli nella citata consultazione 230, n. 18, parlando della necessità della citazione del parroco, la cui parrocchia vuolsi dividere e dismembrare, scrive: « Neque huiusmodi citationis necessitas cessat ex quo reditus « qui fuerunt assignati novo parocho, fuerint reservati parocho antiquo donec « vixerit, quia non consideratur tantum eius persona, sed eius Ecclesia ac successorium de quo ita est legitime cognoscendum ut eius vocatio requiratur « non solum pro eius interesse, sed etiam pro forma inducta ad rigorem iuris observandum in favorem publicum ne Ecclesiae depauperentur ». Adunque il Pignatelli considera solo come eccezione, che i redditi assegnati al nuovo parroco sieno riservati all'antico parroco *donec vixerit.* Universale è la dottrina dei Dottori e la pratica della giurisprudenza che le divisioni e dismembrazion abbiano luogo in generale *sede parochiali plena.* Tanto ciò è vero che: 1° dal Decreto di dismembrazione e divisione di parrocchia non si dà appello *in sospensivo* ma solo *in devolutivo.* Il Fagnano, *Commentarium in Tertium librum Decretalium in Titulo « De Ecclesiis aedificandis »* ove parla del capo « *Ad audientiam* » e del capo 4 del Tridentino, Sess. 21, *De Refor-*

matione, scrive: « Similiter eo decreto (cioè del Tridentino) corrigitur opinio « Vincentii sentientis non removeri appellationem cum nova parochia erigitur « auctoritate Episcopi: Nam cum Concilium det Episcopis facultatem erigendi « ad praescriptum huius decretalis, et tollatur appellationis obstaculum; utique « ex hoc manifeste liquet, Episcopum posse hoc casu procedere appellatione « remota. Quae tamen clausula non impediret appellationem ad effectum de- « volutivum sed suspensivum dumtaxat, ut est textus in cap. *Pastoralis. Sed « si appellans, supra, de appellat.* et est communis sententia ut ibi testatur « Abbas num. 12 et Praepos. n. 6 ». Così anche il Codice stabilisce al Canone 1428, n. 3.

Ora è evidente che se per regola generale la effettiva divisione e dismembrazione di una parrocchia dovesse avere effetto solo dopo la prossima vacanza della stessa parrocchia, *natura sua* il decreto avrebbe sospesa la esecuzione, il che è contro la disposizione del diritto.

Ma non solo la dismembrazione e divisione di una parrocchia si può fare *sede parochiali plena*, ma ancora, entro certi limiti, con danno del beneficio parrocchiale, e dello stesso beneficiato.

Anzitutto il Tridentino nel citato capo stabilisce: « Illis sacerdotibus qui « de novo erunt ecclesiis noviter erectis praeficiendi, competens assignetur « portio arbitrio Episcopi ex fructibus ad Ecclesiam matricem quomodocumque « pertinentibus et si necesse fuerit compellere possit populum ea subministrare « quae sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum sustentandam ». Adunque è evidente che per la natura stessa della cosa il beneficio dal quale è dismembrata e divisa la nuova parrocchia deve subire un danno materiale. Ma quali sono i limiti stabiliti dal diritto di questo oltre il quale non è lecito al vescovo procedere?

Il principio generale in materia è che: « esse locum erectioni novae pa- « rochiae ex redditibus ecclesiae antiquae si ecclesia matrix adeo redditibus « abundet, ut eius Rector absque proventibus novae ecclesiae assignatis com- « petenter valeat sustentari ». Così il Pignatelli, Consultazione 230, n. 21 et alibi, e con questi consentono tutti gli autori, e la Giurisprudenza della S. C. del Concilio. (Vedi Pallottini, *Collectio*, vol. VIII, par. 4).

In fatto. — Le condizioni di fatto nelle quali fu emanato dall'Ordinario il decreto di dismembrazione e divisione della parrocchia di *B.* e la erezione della nuova parrocchia di *A.*, analogamente a quanto in punto di diritto si è detto, devonsi considerare: 1° relativamente alla causa per la quale si è proceduto alla dismembrazione e divisione della detta parrocchia; 2° relativamente al danno che tale dismembrazione e divisione ha apportato al parroco di *B.*

§ 1. – *Per quali cause si è proceduto al decreto di dismembrazione e divisione della parrocchia di B.* Le cause per le quali fu emanato il citato decreto di dismembrazione e divisione della parrocchia di *B.* e di erezione della nuova parrocchia di *A.* ci sono note dallo stesso decreto e furono: 1° per la troppa numerosità di popolo della parrocchia di *A.* e 2° per il serio incomodo che avevano i fedeli per accedere alla Chiesa parrocchiale.

Invero quanto al primo punto si dice nel detto decreto che « plures sunt habitationes aedificatae circa dictam ecclesiam (di *B.*) ». Di più: « in amplo

« territorio parochiae (di *B.*) populi numerus ita auctus est ut fere exaequet « quadraginta millia animarum qui quidem populus ut opere unius parochi « saltem sufficienter foveri queat, vix est qui reputet ». A questo si aggiunga che: « tra la Chiesa di *B.* e quella dismembrata di *A.* esiste la lontananza « percorribile a passo comune in un tempo non già di 10 minuti o di un quarto « d'ora, ma non molto minore di mezz'ora; che al di là della Chiesa di A. e « cioè verso l'esterno periferico della città esistono casali o gruppi di abitanti « che si allontanano dalla parrocchia di *B.* molto più di mezz'ora; che la « distanza di mezz'ora e più per la popolazione cittadina costituisce per co- « mune apprezzamento un incomodo notevole, e grave ».

Vero è che alla Chiesa di *A.* vi era un sacerdote coadiutore, ma a giudizio dell'Ordinario non era ciò sufficiente a provvedere convenientemente alla cura di anime, e d'altra parte anche la Rota recentemente, nella *Lucana* « Dismembrationis », 25 aprile 1917, ricorda che la Congregazione del Concilio: « censuit deveniendum esse ad dismembrationem parochiae, tametsi rector « veteris parochiae retinere asserat in aliqua capella cappellanum qui occur- « rere valeat spiritualibus indigentiis parochianorum qui iusta de causa insta- « bant pro dismembratione ». E la Sacra Congregazione del Concilio ha conformemente deciso nella *Reatina*, 20 settembre 1817, nella *Urbinaten.*, 27 novembre 1852 e 20 novembre 1853, nella *Sypontina*, 25 gennaio 1850, nella *Concordien.*, 19 gennaio 1889, nella *Januen.*, 7 giugno 1907 e la stessa Rota nella *Bobien.*, coram Lega nel 4 marzo 1911.

A queste decisioni si aggiungano quelle che abbiamo sopra riferite nella esposizione del dottrinale giuridico sulla materia.

Si noti pure che anche la Consulta diocesana, nonchè il Capitolo della Cattedrale, interrogati hanno trovato vere le cause addotte dall'Ordinario per procedere alla dismembrazione.

Del resto l'Ordinario avverte che a questa dismembrazione: « precedet- « tero da non breve tempo ripetute istanze della popolazione che abita nei « dintorni della Chiesa; istanze fatte per mezzo di commissioni di maggio- « renti e con numerose sottoscrizioni, istanze appoggiate a solide ragioni, come « poi fu verificato, alle quali ragioni si aggiungeva la convenienza di vedere « restituito a quella Chiesa il titolo di parrocchiale; titolo che fu da circa « 20 anni trasferito alla nuova Chiesa di *B.* sorta nel territorio della mede- « sima parrocchia di *A.* dove si era fatta più densa la popolazione e quando « non si credeva che si sarebbero edificate tante nuove abitazioni intorno alla « Chiesa antica di *A.* ».

Esposte le cause *di fatto* sulle quali l'Ordinario ha fondato il suo decreto di dismembrazione, non sarà inutile esaminare ciò che il parroco di *B.* oppone in proposito. Oppone adunque: 1° che la Chiesa di *A.* cadendo nel piano regolatore fra breve sarà demolita. Ma saviamente risponde l'Ordinario che oltrechè, attese le presenti condizioni finanziarie del Comune, non si procederà tanto presto alla demolizione, essendo ora Chiesa parrocchiale, si potrà facilmente ottenere che non sia demolita. E dato pure che debba essere demolita, si potrà ora ottenere dalla competente autorità un indennizzo tale che permetta la ricostruzione della medesima in altro luogo della nuova parrocchia. Oppone 2° che gli abitanti assegnati alla nuova parrocchia per più di

4/5 sono più vicini ed hanno maggior comodità alla Chiesa di *B.* Ma l'Ordinario, al cui giudizio devesi prestar fede fino a prova evidente contraria, dice che la misura metrica basta a mostrare il contrario. Osserva che fu moralmente unanime il voto degli attuali parrocchiani di *A.* per essere ascritti alla nuova parrocchia, che fra breve dalla parte opposta sorgeranno certamente molte case, ed è verosimile che verrà tempo che converrà procedere alla dismembrazione e divisione della stessa parrocchia di *A.* Oppone 3° che dopo il trasporto del 1896, nei pressi di *A.* non fu mutato notevolmente lo stato di fatto, in quanto che i casamenti nuovi costruiti sono relativamente pochi. Ma sappiamo bene che i *casamenti* odierni sono capaci di centinaia e talora anche di un migliaio di persone. E del resto il numero di 40 mila a cui ascende ora la popolazione della parrocchia di *B.* mentre nel 1897 era di sole 18 mila, mette fuori di dubbio che la cura di anime in così *numerosa parrocchia* era stata sotto ogni riguardo imperfetta assai.

§ 2. - *Quale danno sia stato inferto al benefizio parrocchiale di* B. *ed allo stesso parroco per la erezione della nuova parrocchia di* A. Tale questione di fatto dipende dalla indagine su l'entità delle rendite di cui gode il parroco di *A.* e dalla loro proporzione con quelle che gli sono state sottratte in forza del decreto di dismembrazione.

È ovvio che i dati di tali indagini non li possiamo mettere in piazza; ma anche dal già detto risulta che la maggior perdita della parrocchia di *B.* consiste nel canone che essa riceveva dal coadiutore costituito in *A*, pel fitto dei locali ora assegnati ad abitazione del parroco, e relativi annessi, canone che dai documenti rilevasi non superiore a 700 lire annue; appena cioè la *decima* parte dei proventi che rimangono *dopo* la dismembrazione al parroco di *B.*: tale proporzione non eguaglia neppure da lungi quella di sgravio di fatica, che risente quel parroco dalla nuova erezione. D'altra parte non va trascurato che l'affitto ad estranei di quei locali così addossati alla Chiesa, doveva già prima eliminarsi, per le servitù gravose e importune che le creava.

Da ultimo ci domanda il parroco di *B.* se può almeno rivendicare un legato che godeva fino allora il suo coadiutore in *A.* Gioverà dunque premettere che tempo addietro un pio sacerdote morendo lasciava la sua sostanza al vicario generale della Diocesi con la fiduciaria intenzione che il suo patrimonio dovesse servire per la fondazione di *coadiutorie* in cura di anime in parrocchie che ne fossero sprovviste dove maggiore fosse il bisogno. La parrocchia di *B.* fu tra le beneficate e il vicario generale disponeva un congruo capitale « quale dotazione di un pio legato per mantenere un sacerdote coadiutore « nella parrocchia di *B.* nella Chiesa di A. con l'onere al medesimo della « celebrazione di una Messa settimanale in suffragio del pio fondatore », e vi si aggiungeva che in mancanza del Coadiutore potrà servire il suddetto reddito per la celebrazione della Messa festiva sempre a suffragio come sopra. Questo pio legato fu sempre e costantemente assegnato al Coadiutore di *A.* alla cui Chiesa fu sempre riconosciuto come fisso. Ora il detto Coadiutore di *A.* non solo deve prestare la cura che prestava prima in sollievo della parrocchia di *B.*, ma anzi vi è tenuto come parroco di 10 mila fedeli sottratti alla cura di anime del parroco di *B.* Sembra quindi destituita di ogni fondamento la pretesa del parroco di *B.* che il detto legato sia separato dalla Chiesa di *A.* e

concesso a lui. Potrebbe solo farsi questione se il legato per *coadiutoria* possa servire di elemento di congrua per la nuova parrocchia; ma in tale questione il parroco di *B.* non ha che vedere, essendo *terzo* fra il parroco di *A.* e il vicario generale nel caso.

Conclusione. — Avendo adunque dimostrato in linea di diritto: 1° che sia per diritto *ante Codicem*, sia per diritto sancito dal Codice, un Ordinario può procedere alla divisione o dismembrazione di una parrocchia anche per la sola troppa numerosità del popolo, e molto più se si aggiunga una distanza dalla Chiesa parrocchiale da costituire un grave incomodo per i fedeli, e ciò ancorchè si tratti di parrocchia che ha già il Coadiutore.

2° Che tale divisione o dismembrazione può farsi *sede parochiali plena*, e con immediata esecuzione ed anche con danno del beneficiato purchè a questi resti la rendita necessaria e congrua alla cura parrocchiale.

3° Che in linea di fatto vi erano nel caso giuste cause di divisione e dismembrazione perchè la parrocchia di *B.* da 18 mila anime era cresciuta dal 1896 a ben 40 mila anime circa, e per una parte notevole la Chiesa parrocchiale di *B.* restava a circa mezz'ora di cammino, il che a comune giudizio costituisce grave incomodo, e che non era sufficientemente provveduto alla cura di anime col Coadiutore residente in *A.*

4° Veduto in linea di fatto che alla parrocchia di *B.*, in virtù del decreto di divisione e dismembrazione, alle sue rendite sono stati tolti solo alcuni fabbricati aderenti alla Chiesa di *A.* e un piccolo appezzamento di terreno necessario alla nuova parrocchia, e che non ostante tale sottrazione alla parrocchia di *B.* resta un cospicuo reddito.

5° Veduto che quanto oppone sia in linea di diritto sia in linea di fatto il parroco di *B.* non sembra avere alcun fondamento giuridico, comprese le sue pretese al legato fondato ed annesso alla Chiesa di *A.*

Concludiamo che il decreto dell'Ordinario nel caso si sostiene pienamente.

Mons. F. S.

BREVI RISPOSTE [1]

1. – A norma del diritto comune ogni parroco può considerare il Cimitero comune come se fosse il Cimitero che, giusta il can. 1208, ciascuna parrocchia dovrebbe avere separatamente. Quindi nessuno speciale diritto compete su di esso al parroco del luogo ove il Cimitero sorge. La S. C. del Concilio più volte ha ricordato che « per erectio- « nem publici coemeterii locum non ius mutatum esse ». Il diritto comune può per altro esser modificato da convenzioni, statuti sinodali o legittime consuetudini, per le quali occorrerebbe esaminare caso per caso.

2. – La giurisdizione delegata per le confessioni è, come ormai tutti concedono, dopo il Codice (can. 874) di origine esclusivamente diocesana. Quindi può benissimo

---

(1) L' indirizzo della Pia Società di M. SS. della Buona Morte, è presso il Reverendo P. Augusto Rondet, dei Preti di Tinchebray, Piazza Rusticucci 10, Roma.

l'Ordinario, da cui promana, stabilire positive limitazioni anche quanto alla *validità* per es. contro le confessioni di non infermi in case private, o contro le confessioni in chiesa dopo il tramonto etc. Deve però dire chiaramente che tali limitazioni circa il luogo, tempo etc., affettano la validità (ossia che egli, fuori di quei limiti, non intende concedere la giurisdizione necessaria: cfr. can. 878). Non si deve arguire in contrario da quel ch'è stabilito pel matrimonio nel can. 1039 § 2, essendo ben diversa la questione.

3. - Circa il divieto di trasmettere stipendii di Messe fuori di diocesi, abbiamo veduto che in linea generale la S. C. del Concilio lo dichiara insostenibile, anche se sancito in Concilii provinciali. Peraltro la stessa S. Congregazione può autorizzarlo, e l'autorizza difatti quando si dimostri *necessario* per provvedere al clero della diocesi propria. Allora infatti la ragione addotta per infirmare il divieto, che cioè esso impedisce la carità che opportunamente può esercitarsi verso il clero di altre diocesi, viene manifestamente meno.

4. - Se nella dismembrazione o divisione di parrocchie si teme la ingiusta opposizione del Comune, che, essendo patrono, andrebbe interpellato, come *interesse habens*, è più prudente, a nostro parere, riferire il caso alla S. C. del Concilio, che dispenserà dall'obbligo di tale interpellazione, cessando così il pericolo di esporre l'atto a una probabile invalidità (c. 105, 1°: *satis est ad* valide *agendum*).

5. - Anche per la *portio paroecialis* funebre - giusta il can. 1236 « salvo iure particulari » -possono valere consuetudini o disposizioni positive particolari che modifichino il diritto comune. Non è esclusa neppure quella che l'abolisse affatto, lasciando tutto al parroco che ha fatto le esequie; nè ciò sarebbe ingiusto, poichè vigendo, per tutti i parroci, si compenserebbero generalmente i casi in cui ciascuno perde, con quelli in cui ciascuno acquista.

6. La giurisdizione ordinaria che avevano talora i parroci di confessare in tutta la diocesi, è abolita dal can. 873 § 1, nè vale appellarsi al can. 5, poichè nulla vieta che gli Ordinari, se vogliono, la concedano delegata, sicchè nessun inconveniente in pratica sembra da temere per tale abolizione.

7. - Circa il modo di provvedere all'onorario del Vicario Generale, il diritto comune niente stabilisce, dipendendo dalle varie circostanze dei luoghi: in alcuni Stati provvede il Governo, in altri luoghi si compensa con redditi beneficiali, altrove con porzione di frutti della Mensa; assai spesso si preleva dai diritti di cancelleria e tasse di Curia; e spesso l'onorario viene parzialmente dedotto da tutte queste fonti insieme.

8. - Ripetiamo che le dispense date dal can. 416 riguardano solo il servizio di turno: quanto ai Pontificali si deve stare unicamente al Cerimoniale Episcoporum, che non sancisce tali indulti.

9. - È assolutamente infondato che « in tutti i santuari è lecito conferire ai bambini di qualsiasi parrocchia il santo battesimo » ; deve dimostrarsi invece positivamente lo *ius cumulativum,* di cui al can. 774.

10. - La privazione del beneficio di un parroco che abbandona la residenza avviene giusta il can. 188, 8° per una tacita *rinunzia*: quindi non è *per se sola* causa sufficiente alla sospensione *a divinis*. Può darvi occasione a norma del can. 2331 § 1, specialmente se il colpito ricusa di provvedersi altro titolo, quando fosse necessario; cfr. canone 980 § 1.

11. - Il matrimonio celebrato coram parocho *loci* et duobus testibus è sempre *valido*, anche se non celebrato in chiesa, o in chiesa diversa dalla parrocchiale: può essere *illecito* se non si sieno chieste e ottenute le licenze necessarie (cfr. c. 1097 3°; can. 1109 e vedi anche can. 484).

12. - Tutta la materia della procedura disciplinare e criminale è stata de integro riordinata dal Codice (cfr. can. 22): quindi le precedenti Istruzioni, anche quella del

1880, sono abrogate in quanto contengono di diverso o contrario; possono però servire alla interpretazione pratica delle parti conformi, giusta il can. 6, 2°, 3°.

13. - Di diritto comune anche la Cattedrale, pei funerali di filiani di altre parrocchie, i quali non le appartenevano, soggiace al can. 1236 quanto alla *portio paroecialis*, non escluso il caso che in essa sia stata eletta sepoltura. Cfr. *M. E.* XXXIV 75.

14. - Quando la Messa *pro populo,* si applica invece, per indulto, *ad mentem Episcopi*, ci sembra non sia più soggetta alle note limitazioni, quanto a persona, luogo, e tempo: cfr. in parte *M. E.* XXVII, 61 (S. C. C. in *Papien.*, 16 dicembre 1914, ad 3m).

15. - I *decreti* della S. C. del S. Officio per cui si inseriscono all'Indice i libri proibiti, non sono le *Apostolicae litterae* di cui al can. 2318: queste emanano direttamente dal S. Padre, come Encicliche, Costituzioni, *motu proprio*, Brevi o Epistolae.

16. - I privilegi dei protonotari apostolici titolari, di cui al can. 370, sono quelli del *motu proprio* 21 febbraio 1905: non ci risulta che siano state fatte ulteriori concessioni.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

1. - **Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili.** (Dal R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, pubblicato nella *Gaxzetta ufficiale,* n. 12, del 15 gennaio 1924). — Art. 1. - L' elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili... resta stabilito come appresso:

A) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili*:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell' Epifania;
il XXI Aprile - Natale di Roma;
il giorno dell' Ascensione;
il giorno del *Corpus Domini*;
il giorno dei Santi Pietro e Paolo;
il giorno dell' Assunzione della B. V. M.;
il XX Settembre;
il giorno di Ognissanti;
il giorno IV Novembre;
il giorno della Concezione della B. V. M.;
il Natale.

Art. 3. - Sono revocate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

2. - **Istituzione di cappellani di complemento per il servizio religioso nella Regia marina.** (R. D. 6 dicembre 1923, n. 2826, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 gennaio 1924, n. 10). — Art. 1. - Ai cappellani militari della Regia marina che cessino dal servizio attivo sono estese le disposizioni vigenti, relative agli ufficiali di complemento della Regia marina e quelle relative alla riserva navale, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2. - Oltre ai cappellani capi che cessano dal servizio attivo, possono, a loro domanda, e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati cappellani di complemento o della riserva navale i cappellani che abbiano in tale qualità prestato servizio nella Regia marina durante la guerra.

La nomina avrà luogo con lo stesso grado assimilato col quale prestarono precedentemente servizio e con l'anzianità avuta in tale grado assimilato.

Possono inoltre, a loro domanda, e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati cappellani capi di complemento o della riserva navale i sacerdoti che durante la guerra prestarono la loro opera come ausiliari per il servizio religioso e coloro che abbiano prestato o prestassero la loro opera, per un periodo di almeno dieci anni, senza avere la qualifica di cappellano, negli istituti, ospedali e stabilimenti militari della Regia marina.

Art. 3. - Prescindendo dagli altri motivi per i quali, giusta le disposizioni vigenti, si può perdere il grado, i cappellani di complemento della Regia marina e quelli della riserva navale possono essere cancellati dal rispettivo loro ruolo se sono dalla Commissione ordinaria di avanzamento giudicati non idonei agli uffici del grado o se non possono esercitare il loro ministero religioso per provvedimenti presi contro di loro dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 4. - Il limite di età per la permanenza dei cappellani nella riserva navale è stabilito in 65 anni.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

CRONACA ECCLESIASTICA

Udienze Pontificie. — Lunedì 3 marzo il S. P. ricevendo i predicatori della Quaresima e i parroci di Roma, indirizzò loro il seguente discorso:

« Ecco un'udienza, che non si assomiglia a tante altre; un'udienza veramente singolare, perchè non è un'accolta quanto si voglia scelta, ma Ci pare proprio essere davanti a qualche cosa di molto grande, di molto alto, di molto vicino a Dio, poichè di Dio siete le voci, voi che vi apprestate ad essere in modo anche più solenne i banditori della divina parola in questo tempo sacro della Quaresima. Un'accolta, davanti alla quale viene spontanea la parola di felicitazione appunto per quella grandezza, per quella luce, nella quale irresistibilmente vi vediamo. Predicatori, e predicatori di Quaresima... Predicatori: ossia uomini, anime, alle quali Dio è stato largo di due doni veramente elettissimi: l'eloquenza e la missione apostolica.

« L'eloquenza è già per sè stessa, umanamente parlando (e voi ne avete l'esperienza) non soltanto la regina delle arti del dire e di tutte le arti più elevate, ma è altresì la regina dei cuori. Voi conoscete la bellissima e per voi lusinghiera parola che definiva l'eloquenza: *flexanima omnium regina rerum.* Non è che la verità. Ed è certamente invidiabile la sorte di quegli

uomini, che vedono davanti e sotto di sè delle folle pendenti dai loro labbri, attingenti affetti ai loro affetti, volontà alla loro volontà: folle che sono dominate dalla parola loro, dal loro sguardo e dai loro gesti, magnificamante, sovranamente.

« Ma quando quest'eloquenza diventa predicazione, essa sale ad altezze divine, com'è divina la missione, lo scopo, il frutto che essa si propone; si potrebbe ben dire che allora è il Sangue stesso di Gesù Cristo che propaga la redenzione, la santificazione, la perfezione delle anime.

« È dirvi, figli fra tutti predilettissimi, con quale occhio vi vediamo, con quali sentimenti del cuore vi accogliam, e quanto sia sincera, ben motivata la felicitazione Nostra.

« È vero che in fondo a questa parola di felicitazione, stanno anche non voluti, per la natura stessa delle cose, qualche solenne richiamo e qualche ammonimento, dei quali non avete voi certamente bisogno, ma che pur necessariamente vogliono essere accennati, ricordando quella formidabile responsabilità, che inevitabilmente accompagna tanto potere e tanto mandato.

« È proprio il caso di dire: *A chi più fu dato sarà domandato di più.* A chi fu dato in modo più largo, più splendido, più fattivo questo dono della divina parola, è naturale che più sia richiesto.

« Ma, ripetiamo, non è di questo monito, che voi abbisognate. Voi avete piuttosto diritto alla fiducia dei nostri lieti auguri, coi quali accompagniamo la Benedizione Apostolica, che siete venuti a chipdere.

« La benedizione colla missione: è davvero questo un momento bellamente solenne e solennemente bello; questo momento che ricorda gli apostoli adunati intorno al Verbo Incarnato, che da Lui riceveano la missione di portare il Verbo redentore, santificatore alle anime. È questa parola che appunto vi rivolge Chi, benchè indegno, è il Vicario di Dio: *Euntes, docete...*

« Sia questa missione ciò che vi conforti, perchè da Dio vi viene. Nè sia soltanto conforto, ma già qualche ricompensa quotidiana, continua alle vostre fatiche apostoliche: sia la vostra consolazione grande di ogni giorno, di ogni ora, quella di lavorare secondando la missione divina.

« Missione e benedizione che vi diamo con cuore paterno; scenda questa benedizione non soltanto sulle vostre persone, ma su tutte e singole le persone e le anime alle quali quelle parole giungeranno, affinchè producano sempre più copiosi quei frutti salutari che il Divino Redentore spera e domanda ai vostri cuori.

« Ma Ci parrebbe di perdere un'occasione preziosa, se non vi raccomandassimo alcuni almeno dei tanti desideri, che eccitano nel Nostro cuore la vostra presenza e la prossima opera vostra. Quante paterne raccomandazioni Ci si affollano alla mente!

« Ma vogliamo essere discreti, scegliendone due sole, che veramente raccolgono molte altre in sè stesse. Sono esse di generica, perpetua importanza, che però più che mai s'impongono al tempo nostro.

« Voi tutti conoscete molto bene l'Opera della *Preservazione della Fede* questa grande benedizione, che la bontà di Dio riservava a questa Nostra città, proprio quando il rivolgimento dei nostri tempi portava insieme a molte tristi conseguenze questa tristissima, che è la propaganda protestante, la

quale tante insidie, pericoli e tante vittime porta in mezzo ai nostri fedeli. Ringraziamo Iddio che coll'Opera della *Preservazione della Fede* si sia ottenuto tanto bene, anche se non tutto quello che naturalmente vorrebbe il Nostro cuore, afflitto alla vista di tanti mali.

« Di quest'Opera ricorre quest'anno il venticinquesimo della fondazione: il primo giubileo: vedete quindi in esso la ragione generica e specifica della prima raccomandazione.

« Non vogliamo guastare, aggiungendo altre parole: basta avervi messo in vista tale argomento, perchè voi ne facciate, siamo certi un oggetto particolare della vostra predicazione.

« Voi troverete facilmente più di un'occasione per toccare questo argomento e Dio voglia che possiate trovare un'occasione più solenne per trattarlo di proposito, raccogliendo così più larga adesione ad un'Opera, che merita la collaborazione di tutti i buoni, almeno quella che tutti possono dare, la preghiera; la preghiera, la quale, a nostro conforto, è sempre il più grande, il più importante, il più efficace ausilio, poichè nelle cose divine è l'aiuto divino che supremamente conta, quell'aiuto che è promesso esplicitamente alla preghiera.

« Altro argomento che i tempi fanno, per dir così, di più pungente attualità, benchè sia sempre un grande argomento come la preservazione, la propagazione e l'illuminazione della fede, un argomento che raccomandiamo in modo speciale ai Parroci di Roma, perchè in essi e nell'opera loro è la Nostra migliore speranza: è quello delle *Vocazioni sacerdotali*.

« I tempi, che risentono ancora di quella bufera scatenatasi colla guerra mondiale, rendono, diciamo, ancora più importante quest'opera, già così grande nella sua essenziale istituzione.

« Anche qui non vogliamo aggiungere parole a sì buoni intenditori, ad anime che godono la personale esperienza di questa grande, inestimabile, incomparabile grazia della santa vocazione sacerdotale. Voi troverete certo il momento ed il luogo opportuni ad un argomento di tanta importanza; e la vostra parola ispirata farà sentire al laicato, al quale specialmente essa è diretta, alle famiglie, ai padri, alle madri quanto grande benedizione sia anche una sola vocazione sacerdotale, anche una qualche vocazione a distanza, seminata in mezzo ad una generazione.

« Varrà la vostra parola a suscitare questo santo desiderio di bene più alto, a rendere qualche anima consapevole di una vocazione, meno avvertita o meno ascoltata; e sarà un frutto prezioso, di immensa importanza, se anche solo in qualcuna di quelle anime la vostra parola avrà indicato la via della luce e dell'altare.

« Chi può misurare il bene che un santo sacerdote per felice necessità produce? È la felicità dell'opera vostra e della vostra missione. Chi può dire fin dove arriva l'efficacia e il beneficio della vostra parola, simile alla luce: chi può contare le anime che direttamente o indirettamente ne vedranno lo splendore? È un solco, che voi aprite e che altri forse continueranno.

« Scesi dai vostri pulpiti, si spegnerà delle vostre parole il suono immediato; ma l'effetto buono continuerà lontano: proprio come in quelle grandi giornate, di cui Roma specialmente s'abbella, quando il sole è già scomparso

sotto l'orizzonte, mentre il cielo è innondato ancora di splendori ed un solco di luce continua a contendere il campo alle tenebre della notte.

« È con questi sentimenti, con queste particolari speranze e fiducie, che vi accompagniamo in quest'opera; su voi, sulle anime che saranno l'oggetto delle vostre fatiche apostoliche impartiamo la Benedizione Apostolica, come Vicario di Colui che disse: *Euntes docete* ».

RECENSIONI

PASTOR (v.) S. E. LUDOVICO, *Storia dei Papi*. Vol. VIII. *Pio V.* (1566-1572). - Versione di A. Mercati. Roma, Desclée, 1924. In-4 di pag. XLV-664. Lire 65, franco di porto.

Abbiamo pubblicata nel precedente fascicolo la lusinghiera lettera indirizzata dal S. P. al celebre Autore, che si è ormai incontestabilmente acquistato il primo posto tra gli storici della Chiesa. Gli splendidi elogi di un intenditore sì profondo di cose storiche, come Pio XI, hanno la più bella riprova in questo poderoso volume, di cui adornano, nel magnifico originale latino, la prima pagina. Noi lo presentiamo con tanta maggior compiacenza, questo volume, in quanto non è solo la storia di un gran papa, ma di un gran santo; e in tutta la sua solida santità rifulge qui nel modo più convincente, anche per un profano, l'austera figura di Pio V. Ben a ragione, levando la mano dall'ultima pagina, il Pastor ha ricordato d'aver già assai prima scritto: « È tempo che « finisca il periodo *parruccone* delle vite « dei santi. Non occorrono ad esse pie in- « venzioni: esse possono sostenere la luce « della critica storica, anzi non possono « che trovarne vantaggio ». E infatti in questa minuta indagine, condotta a pieno rigore di metodo e di critica, su una ricchissima messe di documenti inediti, tratti da una quantità di archivi: senza insomma arrischiare nè una testimonianza, nè un giudizio, nè un'asserzione qualsiasi, che non fosse ampiamente sorretta dalle prove documentarie più irrefragabili - il carattere e la vita del santo Pontefice spicca in maniera sì naturale, sì efficace, che invano se ne ricercherebbe pur l'ombra nelle biografie anteriori, di cui lo stesso Pastor fa una preziosa disamina a pagina 627 ss. del suo volume. La provvidenziale guida dell'elezione attraverso i più vari accorgimenti umani, l'opera riformatrice del Papa e la sua preparazione nella santa vita privata di lui, la sua azione nella dottrina teologica e nel diritto canonico, la sua attività politica in Francia, Fiandra, Gran Brettagna, Austria e Polonia, e finalmente la gloriosa difesa contro la Turchia, culminata nella vittoria di Lepanto, così, come le ricostruisce pazientemente e sapientemente il Pastor, formano, come magnifici blocchi, tutto un monumento di gloria per l'uomo provvidenziale, la cui efficacia sarebbe stata più grande della storia medesima, se avesse avuto negli uomini e nei tempi la debita collaborazione; e il suggello alla sua grandezza e santità lo pone la concisa, ma commovente narrazione della sua morte. - Così la storia diviene davvero apologia e strumento di miglioramento di anime. Sappiamo esser già costume in molti collegi e comunità adoperare il Pastor per la lettura comune; nessun volume forse, dell'opera monumentale, è tanto adatto all'uopo, quanto il presente.

Imprimatur: Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.